



San Donato Milanese, 15/10/2016

Cir. l. n. 81

Agli Studenti
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al D.S.G.A.
Al R.L.S.
All'A.S.P.P.

SAN DONATO E MELEGNANO

Oggetto: Divieto di fumo

In applicazione della legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori" e successive modifiche, si ricorda che:

- 1) Il D. Leg. 81/08 *Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro*, all'art. 4, c. 1 (come modificato dalla L. 39/2002 art. 21 c. 2) obbliga ad attivarsi per la tutela della salute dei lavoratori ed estende l'obbligo a tutti i rischi, incluso il fumo di sigarette che è cancerogeno;
- 2) Il divieto di fumo trova applicazione in **tutte le aree di pertinenza dell'istituto**, in entrambe le sedi. **Nel dettaglio il divieto vale per: ingressi dell'Istituto, atrio e spazi comuni del Centro scolastico omnicomprensivo di San Donato, corridoi, scale interne, scale antincendio, ascensori, aule, uffici, archivi, biblioteca, laboratori, spogliatoi, palestre e palazzetto, campi di atletica e aree in cui si svolgono le attività di educazione fisica, sale per riunioni, bagni, cortile della sede di Melegnano.**
- 3) **Specificatamente per la Sede di San Donato vige il divieto nelle aree prospicienti gli ingressi di via Martiri di Cefalonia. Non vige all'esterno dei cancelli e dei passi carrai**
- 4) I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 50,00 (Delibera Consiglio di Istituto N°18 del 27 /11/2013)
- 5) La sanzione è raddoppiata se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni;
- 6) Sulla base dell'art. 4, c. 2, della legge 128 dell'8 novembre 2013, è vietato anche l'uso delle "sigarette elettroniche" nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto.

Rammento che i delegati del Dirigente hanno il compito di vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le relative infrazioni e intimare lo spegnimento della sigaretta.

In caso di recidiva, il comportamento trasgressivo è assoggettabile anche a sanzione disciplinare ai sensi degli articoli 9, 14/c e 14/d del Regolamento di Istituto.

In particolare, per gli studenti la trasgressione recidiva sarà segnalata da tutti i docenti con annotazione sul Giornale di classe, anche ai fini dell'elevazione della sanzione di cui al summenzionato punto 3.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mirco Franceschi